

## Proposta di deliberazione

**OGGETTO:** Costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile del Comune di Pordenone. Adesione alla Soc. Coop Benefit Comunità Energetica Part-Energy a r.l. mediante acquisto di quota di partecipazione.

### PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'Unione Europea ha posto l'anno 2050 quale scadenza per il compimento della cosiddetta "decarbonizzazione" europea. Tuttavia, per realizzare davvero la transizione energetica e avvicinarsi all'obiettivo di taglio delle emissioni di CO<sub>2</sub>, le politiche energetiche, europee, nazionali, regionali, fino ad arrivare a quelle comunali, dovranno mutare notevolmente per soddisfare meglio le esigenze dei futuri produttori e consumatori;
- l'art. 21 e 22 della Direttiva UE n.2001 dell'11/12/2018, la Delibera Arera 318/2020/R/eel e articolo 42-bis del Dl n. 162/2019 "Milleproroghe 2020", convertito con la Legge n. 8/2020 28 Febbraio, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, prevedono il diritto di cittadini ed enti locali di partecipare alle comunità energetiche, a condizione che la loro partecipazione non costituisca l'attività commerciale o professionale principale;
- la Direttiva UE 2018/2001 ha definito l'autoconsumo collettivo e la Comunità di Energia Rinnovabile come un'aggregazione di autorità locali, cittadini, piccole medie imprese che si uniscono per produrre e condividere l'energia elettrica generata da fonti rinnovabili, portando vantaggi economici, ambientali e sociali ai singoli e alla comunità;
- le Comunità Energetiche Rinnovabili costituiscono quindi modelli organizzativi sperimentali ed innovativi che si caratterizzano per il decentramento decisionale ed operativo diretto a fornire benefici alle comunità locali e che contemplano la partecipazione aperta e condivisa di più soggetti, pubblici e privati, che insieme formano una comunità di utenti e consumatori di energia rinnovabile;
- il D.lgs 199/21 del 08/11/2021 di "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" per la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile prevede l'utilizzo di un partner tecnico e di un soggetto giuridico aggregante per svolgere le seguenti attività:
  - supportare gli uffici nella realizzazione di uno studio di fattibilità che individui, ai sensi della delibera 318/2020/R/eel di ARERA, i cittadini, le PMI e gli enti pubblici che andranno a formare i diversi cluster;
  - fornire assistenza tecnica per la creazione della comunità energetica;
  - fornire assistenza a cittadini, PMI e associazioni per la partecipazione attiva alla comunità energetica;
  - fornire assistenza alla comunità energetica, nelle azioni volte al riconoscimento di incentivi regionali, nazionali, comunitari;
  - fornire assistenza alla comunità energetica nell'energy management: contratti di fornitura di energia elettrica a prezzi più bassi e prodotta da FER;
  - fornire assistenza nella realizzazione di altre azioni di efficienza e riqualificazione energetica, che aiutino a ridurre i consumi degli associati e la classe energetica degli edifici;

DATO ATTO che il Comune di Pordenone ha sottoscritto in data 29/05/2025 con il Gestore dei Servizi Energetici – GSE spa un Protocollo d'Intesa volto al supporto dell'Amministrazione per l'integrazione e lo sviluppo della cultura della sostenibilità energetica e ambientale nell'ambito della propria realtà territoriale, definendo percorsi di sviluppo sostenibile e di decarbonizzazione in funzione delle esigenze del territorio, generando modelli virtuosi di riferimento, attraverso la promozione di interventi di

efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, la diffusione della produzione di energia da fonti rinnovabili, lo sviluppo della mobilità sostenibile e dell'economia circolare, nonché la realizzazione di configurazioni di autoconsumo per la condivisione di energia rinnovabile;

DATO ATTO che:

- la Comunità energetica da fonti rinnovabili è definita come un soggetto giuridico, che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, autonomo ed è controllato dai suoi membri situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità;
- secondo la normativa sopra citata le Comunità energetiche rinnovabili sono costituite anche su iniziativa di uno o più enti locali, anche in forma aggregata, nel rispetto delle finalità che la CER dovrà perseguire;
- l'Amministrazione comunale ha un ruolo centrale configurandosi come soggetto facilitatore per il coinvolgimento dei cittadini e come soggetto promotore per la creazione del processo virtuoso di costituzione delle comunità energetiche e come co-gestore poiché in grado di supportare tecnicamente i processi di creazione e mantenimento degli apparati tecnologici a supporto della comunità energetica;
- la Comunità Energetica Rinnovabile ha un ruolo importante nella sfida energetica e l'aspetto educativo ha una funzione strategica nel miglioramento dell'efficienza energetica come vettore di cambiamento culturale e comportamentale nell'uso individuale e collettivo dell'energia;
- la costituzione, sul proprio territorio, di una Comunità Energetica Rinnovabile, aggregando utenze private e pubbliche, favorisce altresì la costruzione di una infrastruttura tecnologica abilitante distribuita, che potrà essere efficacemente utilizzata anche per beneficiare degli incentivi previsti dalla normativa;

CONSIDERATO che la Comunità Energetica Rinnovabile può essere considerata un servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa prodotta da fonti rinnovabili e che le modalità di erogazione dei servizi previsti dall'ordinamento sono sostanzialmente le seguenti:

- a) gestione diretta in proprio;
- b) affidamento diretto del servizio a società pubblica "in house";
- c) affidamento a società a capitale misto pubblico e privato con procedura di gara per la scelta del socio privato, a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio;
- d) affidamento del servizio con gara ad evidenza pubblica;

VALUTATO che la forma operativa diretta in proprio che dovrebbe essere esercitata dagli uffici comunali risulterebbe molto consistente ed incompatibile con l'attività generale, necessitando di competenze di settore ben specifiche con una elevata attività procedurale, amministrativa e tecnica;

RILEVATO che nel territorio comunale insistono due cabine di trasformazione primaria denominate AC001E01587 e AC001E011586 e che in entrambe risultano già configurate delle comunità energetiche rinnovabili, aventi come soggetto aggregatore la "Comunità Energetica Partenergy Soc. Coop. Benefit a.r.l." aventi rispettivamente 1) Comune di Fontanafredda: potenza totale di 1042 kW e 32 utenze e 2) Comune di Fiume Veneto: potenza totale di 226 kW e 8 utenze;

RITENUTO che l'adesione ad una CER già costituita rappresenta una semplificazione amministrativa in quanto consente:

- la riduzione dei tempi di realizzazione della costituzione della comunità;
- di utilizzare una procedura di affidamento del servizio di valorizzazione ed incentivazione dell'energia elettrica condivisa prodotta da fonti rinnovabili già espletata da altra Amministrazione locale;
- di aumentare il numero di utenze che entrano a far parte della CER con conseguente vantaggio economico;

CONSIDERATO inoltre che:

- la Soc. Coop. Benefit Comunità Energetica Part-Energy a r.l. avente sede in Via Grazzano 47 a Udine, C.F./P.I.03037070301 è un soggetto aggregatore territoriale che attiva e sviluppa comunità energetiche rinnovabili locali presente sul territorio regionale;
- la medesima società cooperativa, vanta già una esperienza consolidata di attivazioni di Comunità Energetiche Rinnovabili anche di Enti locali;
- la modalità di esecuzione del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa prodotta da fonti rinnovabili indicato dalla Società prevede la forma associata con la condivisione dello Statuto Sociale e Regolamenti, consentendo di dotare il territorio comunale ed i propri cittadini del servizio senza oneri a carico della collettività;
- l'iter proposto per la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile, che prevede l'adesione alla cooperativa al fine di dividerne lo Statuto e il Regolamento dei soci, ha trovato conferma nelle recenti deliberazioni della Sezione di controllo per la Regione Friuli Venezia Giulia della Corte dei Conti;

RILEVATO che:

- l'individuazione di un soggetto aggregatore persegue l'obiettivo di elevare i livelli di efficienza ed efficacia nei servizi pubblici, nell'ambito di una mission volta a esprimere un marcato ruolo pubblico nelle scelte gestionali relative ai servizi sul territorio;
- la documentazione allegata alla delibera dimostra l'economicità e l'efficienza della gestione dei servizi nel territorio di questo Comune, e ribadisce la sua conformità al diritto comunitario e che le condizioni di svolgimento dei servizi pubblici succitati risultano migliorativi, sia sotto il profilo economico che qualitativo;
- la società individuata ha maturato un'esperienza nella gestione dei succitati servizi dimostrando l'efficienza e l'efficacia del proprio operato con assoluto rispetto delle norme vigenti;
- l'acquisto di nr. 1 azione societaria risulta sufficiente e congrua alle finalità perseguite;

VALUTATO pertanto sulla base delle predette considerazioni di procedere all'acquisto di n° 1 azione societaria, del valore di € 25,00 al fine di costituire la Comunità Energetica del Comune di Pordenone affidando alla società Soc. Coop. Benefit Comunità Energetica Part-Energy a r.l. il ruolo di soggetto aggregatore nel rispetto ed in applicazione della normativa vigente ed in particolare delle seguenti norme, come di seguito illustrato:

- il D.lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica",
- il D.lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici";

Considerato che il Comune di Pordenone con atto di indirizzo della Giunta comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha espresso la propria volontà di procedere all'acquisto di n. 1 azione societaria della Soc. Coop. Benefit Comunità Energetica Part-Energy a r.l. per una spesa complessiva di € 25,00, approvando lo schema di delibera di Consiglio Comunale ed i relativi sub-allegati:

- A) Statuto sociale della Società Cooperativa Benefit – Comunità Energetica Part-Energy;
- B) Regolamento Soci Cooperatori;
- C) Piano Previsionale del partner Società Cooperativa Benefit – Comunità Energetica Part-Energy;
- D) Motivazioni analitiche ex art. 5 del D.lgs. 175/2016;

ai fini della generale conoscenza e per effettuare le formalità di pubblica consultazione prevista dall'art. 5 comma 2, del D.lgs 175/2016, affinché chiunque ne avesse interesse, potesse presentare le proprie osservazioni;

CONSIDERATO che ai fini della costituzione dell'affidamento del servizio in oggetto si rende necessario approvare i seguenti atti:

- A) Statuto sociale della Società Cooperativa Benefit – Comunità Energetica Part-Energy;
- B) Regolamento Soci Cooperatori;
- C) Piano Previsionale del partner Società Cooperativa Benefit – Comunità Energetica Part-Energy;
- D) Motivazioni analitiche ex art. 5 del D.lgs. 175/2016;

VALUTATO pertanto opportuno, con forme al pubblico interesse e rispettoso della normativa vigente, affidare alla cooperativa il ruolo di soggetto aggregatore a far data dal perfezionamento degli atti necessari, successivamente all'espressione del parere di cui all'art.5 commi 3 e 4 del D.lgs.19 agosto 2016 n.175;

Posto che lo schema della presente deliberazione viene pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 2 del D.lgs n. 175/2016, sul sito istituzionale di questo Comune per il periodo intercorrente tra la data di convocazione del Consiglio comunale e la data di svolgimento della seduta consiliare;

Acquisito il parere favorevole da parte dell'organo di revisione contabile alla presente delibera;

Acquisiti i seguenti prescritti pareri:

- di regolarità tecnica da parte del responsabile dell'Area tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;
- di regolarità contabile da parte del responsabile dei servizi finanziari, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

## **DELIBERA**

1. Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge – compreso l'obbligo motivazionale di cui alla Legge 241/1990, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare i seguenti documenti costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
  - A) Statuto sociale della Società Cooperativa Benefit – Comunità Energetica Part-Energy;
  - B) Regolamento Soci Cooperatori;
  - C) Piano Previsionale del partner Società Cooperativa Benefit – Comunità Energetica Part-Energy;
  - D) Motivazioni analitiche ex art. 5 del D.lgs. 175/2016;
3. Di dare atto che in base alla Relazione tecnico analitica (All. D) è stata dimostrata l'economicità, l'efficienza e l'efficacia della costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile tramite l'adesione alla SOC. COOP. BENEFIT COMUNITÀ ENERGETICA PART-ENERGY A R.L. con sede a Udine, via Grazzano 47 – codice fiscale e partita IVA 03037070301;
4. Di procedere all'acquisto di n° 1 azione societaria, del valore di € 25,00 al fine di costituire la Comunità Energetica del Comune di Pordenone ed associarsi a SOC. COOP. BENEFIT COMUNITÀ ENERGETICA PART-ENERGY A R.L. con sede a Udine, via Grazzano 47 – codice fiscale e partita IVA 03037070301, affidando alla medesima il ruolo di soggetto aggregatore;
5. Di dare atto che la gestione del servizio pubblico avverrà secondo le condizioni e modalità definite dal Regolamento dei Soci Cooperatori (All. B) e che i benefici attesi risultano definiti nel Piano Previsionale (All. C);
6. Di trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 3 e 4 del D.lgs 175/2016, la presente deliberazione e le relative relazioni alla Sezione di controllo per il Friuli Venezia Giulia della Corte dei Conti e all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato.